

# OSSERVAZIONI

SULLA

## PARTE IDRAULICA

DELLA

**LEGGE 20 MARZO 1865**

PER

**L'ORDINAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI**

DEL

**Commend. Ingegn. PALEOCAPA**

dei deputati

---

Archivio storico

VERONA

DALLO STABILIMENTO CIVELLI

1868.

Quando, in sul principio di luglio del 1867, si trattava di estendere la Legge del 20 marzo 1865 per l'ordinamento dei lavori pubblici, che è già in vigore nelle altre parti del Regno, anche alle Provincie Venete, molti Deputati di queste si rivolsero al Senatore Comm. Paleocapa, pregandolo di dettare quelle osservazioni che egli avesse a fare sopra alcune disposizioni della Legge medesima che, vedute le speciali condizioni dei paesi dai quali essi avevano avuto l'onore di essere nominati membri della Camera Elettiva, sembravano loro troppo gravose e men giuste. Il Senatore Paleocapa aderì a questo invito; ed in seguito, dietro reiterate preghiere fattegli che si pubblicassero colle stampe codeste sue osservazioni, egli vi consentì allorchè gli si fece conoscere essersi costituita in Padova una Commissione coll'incarico di avvisare agli interessi delle Provincie Venete nell'argomento di cui si tratta. È in conseguenza di questo consenso che la Commissione medesima ha, con sua unanime deliberazione, fatto eseguire la presente pubblicazione.

## OSSERVAZIONI

*sulla parte idraulica della Legge 20 marzo 1868, per l'ordinamento dei lavori pubblici; intese a dimostrare come, affinché la Legge stessa possa applicarsi alle Provincie Venete senza ingiustizia e senza correre gravi pericoli, sia necessario avvisare a speciali provvedimenti sul regime dei fiumi delle Provincie stesse.*

Chiunque mediti la speciale idrografia dell'Italia settentrionale, e di una notevole parte dell'Italia media, lungi dal meravigliarsi che vi sia chi creda che la suddetta Legge, se è buona per tutto il regno d'Italia, compresa la principal parte della vallata del Pò, non possa tal quale è aver soddisfacente applicazione anche nelle Provincie Venete, si sorprenderà invece che vi sia chi, troppo leggermente e per quella troppo grande smania di uniformità legislativa, che sarà cagione nel rispetto delle acque di molti e gravi inconvenienti, creda che essa possa estendersi alle Provincie Venete, anche nei riguardi delle acque, senza provvedimenti speciali di sorte alcuna.

Nel non grande sviluppo di spiaggia sottile che si estende dalla foce dell'Isonzo sino poco oltre le attuali ed antiche foci delle diramazioni del Pò; si scaricano tutte le acque dell'Italia settentrionale e quelle di una gran parte dell'Italia media, oltre a quelle che scendono dal versante meridionale del Tirolo per l'Adige e per li suoi influenti, e da alcuni territorj Svizzeri che versano le loro acque nel Lago Maggiore. Sono quindi frequentissimi su codesta spiaggia gli sbocchi di fiumi assai copiosi che tributano al mare una immensa quantità di materie procurando alla spiaggia stessa sempre maggiore estensione ed accrescendo sempre più la difficoltà della propria sfociatura con danno degli

ultimi loro tronchi. Che se a questa condizione naturale si aggiunga la circostanza che le più belle e le più ricche parti pianigiane delle Provincie Venete vennero ad un eminente grado di civiltà fino dalle più remote epoche storiche, ond' ebbero origine grandi opere idrauliche troppo prima che la scienza e una abbastanza lunga pratica avessero istruiti coloro che le operavano e avessero loro insegnato a guidare in modo più acconcio le nuove escavazioni di canali artificiali e lo stabilimento di nuove arginature, si resterà convinti che codeste Provincie versano veramente in una condizione idraulica affatto eccezionale e straordinaria.

Queste generiche considerazioni basterebbero di per sé sole a persuadere che sarebbe contrario ad ogni principio di equità e di buona amministrazione che il Governo, senza più maturo studio e senza speciali provvedimenti, deliberasse di estendere la ripetuta Legge del 1865 alle Provincie Venete, e di procedere con quelle stesse norme esecutive colle quali si è potuto applicarla anche nella parte idraulica alle altre Provincie del Regno.

Ma l'assoluta inconvenienza di procedere così si farà ben più evidente che non dalle dette considerazioni generiche, dalle osservazioni speciali che ci ha suggerite la lettura della Legge, e che andremo qui in ciò che è più essenziale succintamente esponendo.

A tenore delle disposizioni dell' art. 95 della Legge del 1865 sui lavori pubblici, oltre alle opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, non sono a tutto carico dello Stato se non quelle che si eseguono a conservazione dell' alveo dei fiumi di confine.

A ciò che è richiesto dalla difesa di tutti gli altri fiumi, quand'anche siano continuamente arginati da un dato punto del loro corso sino alla loro libera espansione in maremma e allo sbocco in mare, lo Stato non ha altro obbligo se non che di concorrere nelle spese con date proporzioni insieme con le Provincie e con altri interessati (art. 94 e 95).

Ora sarebbe ingiusto applicare senza convenienti provvedimenti queste disposizioni della Legge alle Provincie Venete, per due ragioni: la prima derivante dalle norme con le

quali è stato ordinato il catasto nelle Province stesse, e ne sono in conseguenza determinate le imposte prediali; la seconda fondata sopra argomenti tecnici che dimostrano che, se non a tutte le Province, ad alcune almeno sarebbe addossato un aggravio straordinario ed ingiusto dalla ripetuta Legge del 1865.

E quanto alla prima ragione, essa milita in generale a favore di tutte le Province attraversate da fiumi continuamente arginati che nel linguaggio della legislazione vigente in materia nelle Province Venete furono chiamati fiumi regi e i lavori intorno ai quali sono stati tenuti ad esclusivo carico del Governo, che ne ebbe compenso facendo che nelle perizie catastali dei terreni esposti ai danni minacciati e cagionati dai fiumi stessi non si portasse alcuna relativa deduzione nel valore catastale come avrebbe dovuto farsi qualora o in tutto o in parte tali spese si fossero lasciate a carico dei frontisti, dei Consorzi o delle Province. Ed in tal guisa non si fece che seguire quel sistema stesso che, in occasione che nel 1780 si estese il censimento del Ducato di Milano a quello di Mantova e se ne fece la perequazione, fu pure adottato; imperciocchè nemmeno allora fu fatta nelle perizie deduzione alcuna per le spese di manutenzione e miglioramento delle *digagne*, che furono tutte lasciate a carico dello Stato. Onde, se il Governo adesso imponesse carichi alle Province o ad altri interessati per farli concorrere nella manutenzione degli alvei continuamente arginati, senza prima scaricarne in proporzione il censimento, l'erario verrebbe ad avere un introito maggior del giusto, perchè in primo luogo conserverebbe quello che deriva dallo aver mantenuto le perizie censuarie predette senza farvi alcuna deduzione per danni e spese fluviali, e poi otterrebbe quello derivante dall'imporre alle Province ed altri interessati una parte delle spese stesse.

Queste osservazioni dimostrano che le disposizioni degli articoli sovracitati non possono applicarsi alle Province Venete, senza quelle modificazioni o quei provvedimenti speciali che si richiedono per non aggravarle ingiustamente di spese delle quali avrebbersi dovuto tener conto nel censirle.

Ma quantunque ciò sia di grande importanza, tanto più che l'ingiusto aggravio di cui si tratta colpirebbe la maggiore e la più ricca parte delle Provincie Venete, che è pur quella più gravemente minacciata dai fiumi, maggiore ancora sarebbe il danno che ad alcune di esse deriverebbe dalla seconda delle suaccennate ragioni, che si riferisce alle disposizioni della Legge riguardanti l'ordinamento tecnico-amministrativo per l'esecuzione e manutenzione dei lavori intesi a difendere dalle rovine da cui sono minacciati i territorj di una gran parte delle Provincie Venete considerato il sistema idraulico e il regime dei fiumi da cui sono attraversate.

Abbiamo già notato che, per ciò che spetta alle difese fluviali, il Governo, secondo la Legge del 1865, non assume a tutto suo carico, oltre a quelle che hanno per unico oggetto la navigazione, se non che quelle che sono richieste dalla conservazione dei fiumi arcifini. Ora, se ciò poteva riguardarsi come giusto e sufficiente a tutelare gl'interessi delle Provincie finchè il Regno avea per confine il Mincio, non può riguardarsi come tale dopochè il Regno stesso si è esteso alle Provincie Venete. Nelle altre parti del Regno si può ammettere che i fiumi che vi corrono si stendano dalle origini sino allo sbocco in mare sempre sul territorio del Regno stesso; e se avrebbero potuto fare eccezione alcuni fiumi della Lombardia, non vi si diede però importanza per la ragione che questi fiumi sono lacuali, e possono veramente riguardarsi come aventi le sorgenti loro nel lago stesso da cui derivano. Ma nelle Provincie Venete la cosa non procede così. Ivi sono fiumi che entrano immediatamente nel territorio veneto scendendo dalle Provincie Tedesche senza scaricarsi preventivamente in un lago da cui poi cominci il corso del fiume italiano, e vi entrano già così grossi da dar luogo ad altissime piene, anche indipendentemente dall'ingrossamento che a queste piene arrecano quelli che vanno incontrando per via nel correre sul territorio italiano. E merita specialissima considerazione l'Adige, il quale scendendo dalle Alpi Italo-Svizzerne corre il Tirolo occidentale sino a Bolzano, dove riceve l'Eisach che scende dal Tirolo orientale. Quindi dopo la confluenza di Bolzano, l'intero Adige, correndo lungo il territorio italiano, e ricevendo nuovi influenti, trovasi già nella

sua massima piena quando entra nel territorio del Regno nostro, e corre sino al mare minacciando le Provincie di Verona, Padova, Rovigo e Venezia, alle quali cagiona danni gravissimi, e talvolta vere rovine, esigendosi rilevanti spese per difendersi contro sì terribili piene, che sono contenute da argini continui che dall'una e dall'altra parte si alzano da 6 ad 8, 10 e fin 12 metri sopra la campagna. E si noti che, in questo lungo tragitto dal confine tirolese sino al mare, la piena che discende grossa dalle Provincie austriache del Tirolo si può dire che non riceve più nessun influente italiano che possa farla ancor più grossa, perchè le pochissime e scarse acque di alcuni rivoli (che altro nome non meritano) ch'entrano in Adige tra il confine tirolese e Verona, non aggiungerebbero nulla alla enorme piena d'Adige, quand'anche non fossero dalla piena stessa altamente rigurgitati; e lo stesso fiume Alpon che vi entra presso Albaredo, oltrechè è di meschina portata in confronto della portata grandissima della piena d'Adige, dotato di piccolissima pendenza, è tenuto in collo non solo, ma riceve i rigurgiti altissimi ed estesissimi della piena stessa, che cagionano spesso allagazioni molto vaste, sicchè a rigore può dirsi che nel colmo della piena d'Adige, l'Alpon valga piuttosto a sollevarla che non ad ingrossarla.

La stessa cosa può dirsi che avvenga del Brenta, sebbene solo in parte. Quando questo fiume scendendo dalla Valsugana entra nel Regno d'Italia, seguendo il territorio di Primolano, esso è già in piena assai grossa. E quantunque non possa disconoscersi che la piena di Brenta si determina grossissima solo dopo che ha ricevuto il Cismon alquanto sotto Primolano, non resta però che le Provincie attraversate dal Brenta stesso non avessero titolo per esigere che il Governo si assumesse un aggravio molto maggiore di quello che potesse riguardarsi come dipendente dal concorso ch'egli dovrebbe pur sempre prendervi a termini delle disposizioni dell'art. 94.

Ma per il Brenta, come per il Bacchiglione, e loro diramazioni, e per il Sile sono da notare altre specialissime circostanze. Il corso del Brenta da Limena inferiormente sino alla foce in mare è veramente un corso affatto artificiale, conseguente a

quelle grandi opere idrauliche con le quali la Repubblica Veneta sovvertendo tutto il sistema fluviale delle Provincie maremmane, toglieva i fiumi dai loro sbocchi naturali in laguna. Quali e quante sventure abbiano subite le Provincie di terraferma in conseguenza di quell'artificiale sistema idraulico, senza il quale, non esitiamo a dirlo, Venezia sarebbe già convertita in un miserabile paese sepolto fra paludi, e i suoi porti e la navigazione sarebbero perduti, superfluo sarebbe andar qui narrando. Basterà dire, che, essendosi riconosciuta la saviezza della legislazione veneta sulla deviazione dei fiumi dalle lagune, e l'assoluta necessità di mantenerla, si dovette però finalmente restar convinti che nell'applicarla vi era stata esagerazione, e provvedervi togliendo la Brenta dal lungo giro col quale nel secolo XVI era stata condotta a Brondolo, per gettarla nella laguna di Chioggia. Che se in tal guisa si potè riuscire a difendere gli argini regolati secondo il nuovo sistema, in modo da salvare le Provincie da nuovi disastri, non è però men vero che il sistema idraulico attuale è un sistema artificiale, che renderà pur sempre più dispendiosi i lavori di continua manutenzione degli argini, in confronto di ciò che sarebbe avvenuto se i fiumi si fossero conservati nei primigenii loro corsi naturali, e specialmente se la Brenta non fosse stata distolta dal primitivo suo sbocco a Fusina.

Da quì si fa chiaro che, indipendentemente da qualunque altra considerazione sugli aggravi che subiscono le Provincie Venete per il vigente sistema della imposta prediale basata sul nuovo catasto, sarebbe ingiustizia pretendere che quelle che sono attraversate dal Bacchiglione, dalla Brenta e dalle loro diramazioni ed influenti e dal Sile, dovessero concorrere nella manutenzione dei loro fiumi continuamente arginati, in base alle disposizioni dell'art. 94, cioè come se questi argini fossero intesi a mantenere un sistema idraulico primigenio naturale, e non invece un sistema creato artificialmente per adempire a più alti interessi di Stato e di pubblica utilità.

Le gravissime speciali circostanze esposte sin qui militano in favore delle Provincie corse dall'Adige dal confine tirolese sino al mare; dalla Brenta da Limena sino alla foce in laguna di Chioggia; dal Bacchiglione dalla influenza di Limena a



Brusegana sino al suo sbocco in Conca di Brondolo, comprese le sue diramazioni tutte artificiali; dal Novissimo dalla sua origine sino parimenti al suo sbocco in laguna di Chioggia; e finalmente dal Sile da Musestre lunghezzo il Taglio sino allo sbocco di questo in Piave Vecchia.

Uno speciale riguardo poi conviene avere alla Provincia di Rovigo, ed in parte eziandio a quella di Venezia, per ciò che si riferisce al corso del Pò. Questo gran fiume dopo aver percorso la più bella e vasta pianura italiana, va per molteplici rami che attraversano il gran delta da esso creato, a sfogare in mare per altrettante foci, la cui continua mutabilità induce spesso ad opere costose non solo per giovare alla navigazione, ma sì ancora per mantenere codeste diramazioni e foci in quel sistema idraulico che meglio convenga allo sfogo delle piene del gran fiume. Ora è evidente che sarebbe della più aperta ingiustizia caricare la sola Provincia del Polesine delle spese che giovano a tante altre Provincie, e che per lo scopo e per la importanza loro vogliono veramente riguardare come di spettanza passiva dello Stato.


Ma, oltre a codeste considerazioni, un'altra è uopo farne che riguarda le opere già avviate sotto il cessato dominio Austriaco a spese dello Stato ed in base di progetti superiormente approvati, non sembrando potersi dubitare che il Governo, che ora felicemente vi è sostituito, non abbia a sostenere i carichi ai quali si era l'antecedente formalmente vincolato. E con ciò abbiamo specialmente in mira quelle opere il cui complesso costituisce il Piano Fossombroni per la regolazione dei fiumi Brenta, Bacchiglione e Sile; Piano che ottenne già fin dal 1846 la piena approvazione sovrana, ed a seconda del quale fu, come sopra si è notato, eseguita non solo l'opera principale, consistente nel condurre con una affatto nuova inalveazione la Brenta nella laguna di Chioggia, ma sì ancora furono eseguite molte altre opere riguardanti la regolazione di Bacchiglione e sue diramazioni. A malgrado di tutte le quali opere eseguite, parecchie ne restano ancora da compiersi o da intraprendersi, che, formando parte del Piano medesimo, formano pur parte necessaria del suddetto carico che erasi assunto il Governo Austriaco approvando ed ordinando che fosse eseguito nella sua integrità

codesto Piano, e che pur sono necessarie per salvare le Provincie da quei danni, che, come sopra si è notato, traggono origine da un sistema idraulico affatto artificiale da secoli introdotto e mantenuto per alte ragioni di Stato; danni ai quali rimedierà il Piano Fossombroni, quando sarà interamente compiuto.

Sin qui abbiamo parlato di quelle disposizioni della Legge del 1865 che non potrebbero, tali quali sono, applicarsi alle Provincie Venete senza offendere gravemente e ingiustamente gl'interessi di una gran parte delle Provincie stesse a cagione sia di quel sistema idraulico a cui la natura le ha assoggettate facendole attraversare da tutte le acque che scendono dalle Alpi e dagli Apennini, come in principio abbiamo notato, sia della triste condizione in cui erano state messe nei secoli passati le Provincie stesse per alte ragioni di Stato; considerazione per rimediare alla quale il Governo Austriaco secondo i piani da lui approvati, fece a tutto suo carico intraprendere e condurre presso al loro termine lavori, che le Provincie medesime hanno diritto di esigere che siano compiuti.

Ma ad altri gravissimi inconvenienti e pericoli andrebbero esposte le Provincie stesse, e non meno esposto sarebbe lo Stato che provveder deve alla loro salvezza, se fossero ad esse applicate altre disposizioni della Legge del 1865 che si riferiscono, non alla parte tecnica, ma alla amministrativa, e all'ordinamento del servizio da cui vuolsi far procedere l'esecuzione delle opere idrauliche.

**E** infatti, parlando in generale dei fiumi continuamente arginati pei quali non possono applicarsi quelle disposizioni speciali che, come abbiám detto di sopra, si rendono necessarie per l'Adige, pel Brenta, e per gli altri fiumi e diramazioni comprese nel Piano Fossombroni, osserveremo in generale che l'assegnare a ciascheduna Provincia la difesa di quella parte degli argini che sorgono sul rispettivo territorio, renderà assolutamente impossibile procedere ad un ben regolato sistema idraulico; e ciò tanto più che avviene assai spesso che l'alveo continuamente arginato sia fronteggiato da una parte da una Provincia, e dall'altra parte da una altra Provincia, onde sorgano conflitti fra i contrari interessi



dell'una e dell'altra, perchè mentre da un lato le corrosioni del fiume consiglierebbero il ritiro dell'argine, dall'altro lato se ne temerebbe una conseguente ricaduta del filone che si svolga dalla concavità prodotta dalla opposta corrosione e dal ritiro dell'argine che vi si è conformato. Altrove invece avverrà che, mentre da un lato si vuol difendere la golena e l'argine con lavori dentro il fiume, dal lato opposto vi si faccia opposizione, temendone un pernicioso restringimento di alveo ancorchè l'opera sia secondante, e molto più se consista in lavori avanzati in alveo, dei quali si tema la respingenza.

Le quali difficoltà si fanno ancor più gravi, se si prenda a considerare l'influenza che i lavori contestati dall'una o dall'altra parte possono avere eziandio sul più libero e facile corso della navigazione. E se queste difficoltà si manifestassero in un fiume o tronco di fiume continuamente arginato, che in tutto il suo sviluppo abbia dall'uno, come dall'altro lato due diverse Provincie ma sempre le stesse, molto più gravi esse si faranno, e saranno cagione d'inevitabili rovine, quando i varii tronchi dello stesso fiume continuamente arginato corrano dall'una e dall'altra parte e forse da ambedue fra Provincie diverse da quelle attraverso le quali correva il tronco antecedente e corre il susseguente. Queste circostanze si verificano in modo singolare per l'Adige, pel quale, se le cose sopra notate non bastassero a dimostrare esser giusto che il Governo ne assuma a suo carico l'intera conservazione, le circostanze stesse renderebbero ciò necessario, ove si vogliano evitare enormi disastri. Ma se per l'Adige queste circostanze sono più imponenti che per altri fiumi, è pur sempre vero che sono molto gravi per tutti i fiumi o tronchi di fiume continuamente arginati.

Potrebbe dirsi che a ciò rimedieranno le disposizioni dell'art. 110 in cui si considera il caso che l'istituzione del Consorzio si estenda a territorj di diverse Provincie. Ma questa disposizione è insufficiente, condurrà a conflitti ed opposizioni contro ogni migliore provvedimento, e farà sorgere inestricabili litigi con danno gravissimo per il sistema idraulico del fiume, a cagione dei ritardi a cui andrà soggetta

la esecuzione di opere delle quali è pur evidente il bisogno; e più ancora perchè spesso avverrà che dai ritardi ne consegua un aumento grave dei danni ai quali si vuol riparare; e i dissensi e i litigi condurranno non di rado a far sì che i lavori adottati dapprima cessino di essere i più opportuni, i più economici e quelli che promettano maggiore stabilità. Nè varrebbe in contrario il dire che dal tenore dell'art. 94 si possa arguire che delle opere di seconda categoria, e nominatamente di quelle che si eseguono intorno ai fiumi che sono continuamente arginati, spettò al Governo che ne sostiene la metà della spesa, decidere quali esse siano, secondo quali progetti e perizie debbano eseguirsi, e con quali norme debba ripartirsi l'altra metà della spesa tra i cointeressati. Imperciocchè innanzi tutto non sembra ammissibile che il Governo voglia e possa, senza previamente sentire le Province, i Consorzi ed i privati, che sono gravati dalla spesa passiva di una metà della spesa, esigere che abbiano a sottomettersi senza nemmeno averne avuta cognizione anticipata, e senza poter presentare le osservazioni ed opposizioni che nel loro interesse trovassero dover fare ai divisamenti del Governo o, diremo meglio, del Ministero dei lavori pubblici. E su ciò cessa ogni dubbio, almeno rispetto alle maggiori spese, quando si guardi alle disposizioni contenute nell'art. 413 della Legge, nel quale è detto che « i Consorzi » costituiti per concorrere nelle spese delle opere di seconda » categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive » rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati » previamente quando vogliasi procedere ad opere nuove » straordinarie. » E quand'anche fosse vero che con tale limitazione dei casi, nei quali le Province, i Consorzi od altri interessati abbiano ad essere preventivamente consultati, si provvederebbe ai casi più importanti, ed a quelli in cui più facilmente sorgessero conflitti fra le varie parti del costituito Consorzio, non crediamo però che nemmeno quando si tratti di spese per opere non straordinarie, e sia pure non nuove, possa il Governo decidere e spendere a modo suo senza consultare chi paga. Ciò sarebbe contrario a tutti quei principj che reggono in altre materie la pubblica amministrazione del Regno, e qui lo sarebbe tanto più, che in fatto di



regolazione e di manutenzione dei fiumi dovendo risguardarsi come opere non nuove e non straordinarie: i ritiri d'argine — i lavori frontali, che guastati da una piena è dubbio se si debbano ripristinare quali erano o modificare di tracciato, o di dimensione — la rimonta talvolta costosissima di antichi pennelli o speroni — e va dicendo, questi lavori potrebbero recare un grave dissesto alla economia dei vari contribuenti, senza che fosse loro dimostrata la necessità dei provvedimenti, e senza che essi avessero potuto presentare giuste ragioni di rifiuto alle spese, e nemmeno prepararsi. Nè certo egli è seguendo tali norme che si potrebbe dire, come nell' art. 115, che *i Consorzi hanno l' esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura.*

Da queste considerazioni siamo lungi dal volerne concludere, che il Governo non abbia egli da determinare quali sono le opere tanto ordinarie che straordinarie che debbono eseguirsi o mantenersi per assicurare la buona difesa dei fiumi continuamente arginati. Noi vogliamo anzi che ciò abbia luogo in modo più positivo e più sicuro di quello che dai citati articoli risulterebbe. Ma non crediamo giusto che il Governo stesso si limiti nella costituzione dei Consorzi quali essi siano a sostenere la sola metà della spesa. Noi crediamo che il Governo qualora non consenta a mantenere a sue spese esclusive il regime dei fiumi regi continuamente arginati, come pur fece per più che mezzo secolo il cessato Governo Austriaco conservando inalterato il censimento catastale delle Province da codesti fiumi regi attraversate, non debba seguir sempre la stessa norma, cioè limitare sempre il suo concorso alla metà della spesa, lasciando l'altra metà a carico delle Province e dei Consorzi; essendovi Province che da questa norma verrebbero ad essere caricate troppo esorbitantemente. E crediamo poi che quale pur siasi la quota consorziale, di cui sarà giusto che egli si aggravi fatto riflesso alle circostanze particolari delle varie Province, nella spettanza passiva della spesa debba sollevare gl' interessati di quella parte della quota che corrisponde al non ottenuto scarico delle perizie catastali, portando questa parte ad aumento della quota dello Stato.

È poi di per sè evidente che le disposizioni relative alla

costituzione dei Consorzi fluviali, che trovansi negli articoli 111 e seguenti, non saranno applicabili ai lavori dei fiumi continuamente arginati, se non in quanto non si trovino in opposizione al principio amministrativo che sarà adottato ove si dia ascolto alle osservazioni presentate di sopra; il che se avvenga, le dette disposizioni resteranno applicabili soltanto ai fiumi non continuamente arginati, ed ai lavori a cui non possono applicarsi le disposizioni dell' art. 94.

Sin qui dei lavori idraulici ordinari ed eseguiti in casi e circostanze ordinarie. Ma le condizioni affatto eccezionali delle Province Venete domandano provvedimenti eccezionali della più alta importanza per difenderle dalla violenza dei fiumi in caso di piena; e gli articoli 125 e 126 sono informati a principj e a norme giuste, in base delle quali giova sperare che il Governo farà redigere Regolamenti di facile applicazione, e tali da conseguire sicuramente lo scopo, onde sarebbe ora intempestivo voler occuparsene.

Non possiamo però astenerci dall'osservare, che se si vuole conseguire i fini a cui tender devono le norme da prescriversi per la custodia degli argini, non solo durante le piene, ma in ogni altro tempo, la prima e più essenziale condizione deve esser quella che sugli alvei continuamente arginati siano mantenuti custodi e sotto-custodi con impiego stabile, come appunto avviene attualmente sui fiumi regi delle Province Venete. Senza questa condizione è vano sperare di ottenere una custodia di argini diligente e sicura, giacchè è una falsa idea immaginare che per salvare dai pericoli a cui sono esposte le campagne difese da argini continui, sia sufficiente far sorvegliare questi nel tempo di piena. La sorveglianza deve essere assidua, incessante, ed estendersi a tutti gli accidenti a cui van soggette le arginature, ed ai mutamenti che avvengono nell' alveo continuamente arginato. Nè, se manchi questa assidua sorveglianza per parte dei custodi e sotto-custodi, si può sperare che la custodia sia efficace ed atta a prevedere e provvedere in tempo di piena ad ogni accidente.

Queste osservazioni sulla custodia dei fiumi si fanno per ciò che le disposizioni contenute nello schema di Legge sullo ordinamento del personale del Genio Civile presentato alla



Camera dei Deputati nella tornata del 25 febbrajo 1866, fanno chiaro che chi compilava questo schema aveva idee troppo imperfette della importanza grandissima che deve attribuirsi alla custodia degli alvei altamente e continuamente arginati. Infatti in esso si distingue il personale del Genio Civile in personale superiore, e personale subalterno; e indicati i funzionarj che appartengono alla prima categoria, si dice che della seconda fanno parte anche gl' impiegati d' ordine di prima classe, seconda e terza, cioè i protocollisti, registranti, scrittori, copisti, mentre poi con aperta inconseguenza si dichiara che non fanno parte del Genio Civile i custodi e i sotto-custodi dei fiumi arginati e dei canali.

Se chi ha dettato queste disposizioni si fosse ben penetrato della condizione dei protocollisti, scrittori ed altri impiegati d'ordine, che è pur necessario avere in assistenza anche degli Uffici tecnici, senza però che sia uopo cercare in loro qualità e capacità speciali e diverse da quelle che si richiegono in altri rami della pubblica amministrazione, si sarebbe convinto della inopportunità di far sì che codesti impiegati si facciano entrare come parte del Genio Civile. E se si fosse formata una giusta idea degl'incarichi e del servizio che prestano i custodi e i sotto-custodi degli argini, egli avrebbe riconosciuto quanto inconveniente e destituito di ragione sia l'escluderli dal Genio Civile. Non esitiamo a dire che alla difesa degli argini, principalmente in tempo di piena, ed alla conoscenza pratica delle alterazioni e variazioni a cui van soggetti gli alvei, assai più che la operosità e la capacità di pur valenti ingegneri, giova la diligente e continua sorveglianza di custodi e sotto-custodi, dei quali perciò crediamo che, lungi dall'abbassare la condizione, convenga rialzarla facendo che sia stabilito un buon sistema di promozioni da sotto-custodi a custodi di più ordini, e consentendo che ottenga il grado d'ingegnere qualche custode di primo ordine che avesse data prova di distinta non comune capacità.

E quindi reputiamo anche inammissibile, perchè contrario al vero interesse del servizio pubblico, il volere (come all'art. 3 del citato schema) che i custodi e i sotto-custodi non abbiano altra paga che quella eventuale che può trarsi

dagli assegni fatti per la manutenzione degli argini, anziché avere una paga fissa mensile e determinate indennità come ogni altro impiegato tecnico del Genio Civile.

E queste osservazioni, che sono dedotte dalle disposizioni del citato schema di Legge per il riordinamento del Genio Civile, sono anche opportune a mostrare la inconvenienza di quanto è stabilito all'art. 95 della Legge sui lavori pubblici del 1865 che esaminiamo; nel quale articolo è detto, che fra le spese indicate all'art. 94, e che vanno ripartite fra lo Stato, le Provincie e gli altri interessati, si comprendono anche quelle di sorveglianza *dei lavori e di guardia delle arginature*; a tenore della quale prescrizione parrebbe che quando non ci sono lavori da eseguirsi, non solo non siavi uopo applicare e pagare sorveglianti straordinari, ma che si debbano anche lasciare gli argini senza custodia. Nè pare che questo dubbio possa essere eliminato dall'art. 125, nel quale è detto che « il Governo stabilisce le norme da » osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi e torrenti » e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, » come di riparazione e nuova costruzione. » Imperciocché in primo luogo sembra che anche qui s'intenda parlare della custodia degli argini dei fiumi e torrenti resa necessaria da esecuzione di lavori nuovi o da quelli di manutenzione; il che limita la custodia in guisa che le si fa mancare quello scopo di continua vigilanza sugli argini e sullo stato dell'alveo che nei fiumi arginati è necessaria, come si è detto, indipendentemente dalla esecuzione di nuove opere e dalla manutenzione delle opere stesse. In secondo luogo, se così non dovesse intendersi questo articolo, esso si troverebbe in aperta contraddizione colla disposizione dell'articolo 95 sopra citato, contraddizione che converrebbe ad ogni modo far svanire. In terzo luogo, se qui s'intendesse parlare di quel sistema di custodia stabilito sui fiumi continuamente arginati, e che, come attualmente avviene nelle Provincie Venete, è affidato a custodi e sotto-custodi impiegati stabili del Genio Civile, ciò verrebbe a costituire una parte dell'ordinamento del servizio importantissima che dovrebbe esser sancita dalla Legge con norme definite e non affidata ad eventuali disposizioni del Governo, cioè in sostanza del



Ministero dei Lavori pubblici, che potrebbe a suo talento portar mutamenti in ciò da cui più essenzialmente dipende la sicura difesa e la maggiore stabilità degli argini.

Dal complesso di quanto siamo venuti esponendo fin qui sulla necessità di fare che le disposizioni della Legge del 1865, possano anche nella parte idraulica con giustizia e buon successo applicarsi alle Province Venete, ci sembra che sarebbe conveniente domandare che si provveda con un'apposita Legge speciale. Con tale provvedimento non si reca alterazione alcuna alla detta Legge generale, la quale resterà pur sempre applicabile a tutte le Province del Regno.

In questa Legge speciale dovrebbe stabilirsi:

I.° che, pei seguenti fiumi:

a) Adige, dal suo entrare nel territorio del Regno d'Italia sino all'ultima sua libera espansione in maremma ed alla sua foce in mare;

b) Brenta, da Limena sino allo sbocco nella laguna di Chioggia;

c) Novissimo, lungo tutto il suo corso sino allo sbocco nella laguna medesima;

d) Bacchiglione e sue diramazioni, dalla confluenza della Brentella a Brusegana sino allo sbocco in Conca di Brondolo;

e) Sile, da Musestre lunghesso il Taglio sino allo sbocco di questo in Piave Vecchia;

tutte le opere ordinarie e straordinarie di prima esecuzione e di manutenzione, e specialmente quelle che fanno parte del sistema idraulico definito nel Piano Fossombroni, debbano stare a tutto carico dello Stato.

II.° Che per gli altri fiumi delle Province Venete, che corrono dentro argini continui, e che nell'ancor vigente sistema austriaco si chiamano fiumi regi, lo Stato continui pur sempre ad eseguire tutti i lavori ed a sostenere tutte le spese, sia di manutenzione, sia per nuove costruzioni, lasciando però sussistere integralmente i catasti dei terreni di privati, dei Consorzi, e delle Province interessate.

E se per questi fiumi regi, che corrono entro argini continui, eccettuati quelli notati al num. I.° non si ammetta che tutte le spese per opere di regolazione degli alvei e

delle loro arginature non abbiano da restare ad intero carico dello Stato, ma s'intenda procedere per essi alla istituzione dei Consorzi, si provvederà affinché, dietro giudizio dei periti e di una Commissione apposita, in cui gl'interessati saranno debitamente rappresentati, sia stabilito un annuo medio ragguagliato onere, a cui si presuma che, in forza della istituzione dei detti Consorzi, possano andar soggetti i privati frontisti, i comprensori d'acque, e le Provincie, onde portare le adeguate rispettive diminuzioni nel censimento dei suddetti privati o corpi morali interessati.

III.° Che qualunque sia dei due sistemi accennati nell'antecedente numero che intendasi adottare, della Legge speciale, tanto pei lavori di costruzione, quanto per quelli di manutenzione dei fiumi continuamente arginati, e molto più per quelli che senza eccezione o alternativa di sistemi debbono stare a carico dello Stato, come al num. I.°, debba far parte una regolare sorveglianza sopra di essi, di cui siano incaricati custodi e sotto-custodi stabili del Corpo del Genio Civile, seguendo le norme che sono attualmente in corso per il riparto delle linee assegnate a questi subalterni idraulici, e per le loro attribuzioni ed obblighi di servizio, tanto nelle ordinarie stagioni, quanto, e più specialmente, nei tempi di piena. Onde, riassumendo ciò che abbiamo detto su questo proposito della custodia, ripeteremo essere inammissibile ciò che per rispetto ai custodi dei fiumi è stato proposto nello schema di Legge del 25 febbrajo 1866, e doversi nei Regolamenti promessi cogli articoli 125 e 126 coorentemente determinare le funzioni attribuite a codesti custodi e sotto-custodi, tanto nei casi di sorveglianza ordinaria, quanto nei casi che i fiumi si mettano in guardia. (\*)

(\*) Le sovraesposte osservazioni sulla custodia ordinaria e straordinaria degli argini e sull'organamento del personale tecnico di custodi e sottocustodi che deve esservi addetto, non hanno già in mira d'introdurre aggiunte o modificazioni alla Legge 20 Marzo 1865; lo scopo loro è di fare avvertito il Governo che le disposizioni dello schema di Legge sull'ordinamento del personale del Genio civile, presentato alla Camera il 25 febbrajo 1866, se fossero adottate contravverrebbero alle giuste massime generali dettate dall'art. 123 della detta Legge; e di indicare a quali norme debba essere informato il Regolamento che deve servire all'applicazione del detto articolo onde si istituisca la custodia in guisa che soddisfaccia compiutamente alla sorveglianza assidua degli argini in ogni stato dei fiumi e specialmente nel tempo di piene.